
LEGGE 18 aprile 1962, n. 167

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

Vigente al: 18-9-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.

Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del Consiglio comunale, alla formazione del piano.

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, può, con suo decreto, disporre la formazione del piano nei Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, nonostante invito motivato da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessità e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;
- b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;
- c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;
- d) che abbiano un indice di affollamento, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;
- e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;
- f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore all'8 per cento.

((Piu' comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente Legge.

La Regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili)).

Art. 2.

Qualora nel termine di 180 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge o, nei casi di cui all'articolo 1, terzo comma, dalla comunicazione del provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, il Comune non abbia deliberato il piano, il prefetto, salvo il caso di proroga concessa dal Ministro su richiesta del Comune, provvede alla nomina di un commissario per la formazione del piano.

Il commissario è tenuto a compilare il piano entro i 180 giorni

dalla data del decreto di nomina e a portarlo entro i successivi 30 giorni a conoscenza del Consiglio comunale.

Art. 3.

((L'estensione delle zone da includere nei piani e' determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non puo' essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato)).

Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansione dell'aggregato urbano.

Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano.

Ove si manifesti l'esigenza di reperire in parte le aree per la formazione dei piani in zone non destinate all'edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, o si renda comunque necessario apportare modifiche a questi ultimi, si puo' procedere con varianti agli stessi. In tal caso il piano approvato a norma della presente legge costituisce variante al piano regolatore.

Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all'edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione il quale e' compilato a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed e' approvato a norma dell'articolo 8 della presente legge.

I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l'approvazione. In tale ipotesi il piano delle zone suddette, approvato con le modalita' di cui al comma precedente, e' vincolante in sede di approvazione del piano regolatore.

Art. 4.

Il piano deve contenere i seguenti elementi:

a) la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonche' ad edifici pubblici o di culto;

b) la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione della tipologia edilizia e, ove del caso, l'ubicazione e la volumetria dei singoli edifici;

c) la profondita' delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalita' delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.

Art. 5.

Il progetto del piano e' costituito dai seguenti elaborati:

1) planimetria in scala non inferiore a 1: 10.000, contenente le previsioni del piano regolatore, ovvero, quando questo non esista, le indicazioni del programma di fabbricazione, con la precisa individuazione delle zone destinate all'edilizia popolare;

2) planimetria in scala non inferiore ad 1: 2.000, disegnata sulla mappa catastale e contenente gli elementi di cui all'articolo 4;

3) gli elenchi catastali delle proprieta' comprese nel piano;

4) il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del piano;

5) relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano.

Art. 6.

Entro cinque giorni dalla deliberazione di adozione da parte del Consiglio comunale, il piano deve essere depositato nella segreteria comunale e rimanervi nei dieci giorni successivi.

Dell'eseguito deposito e' data immediata notizia al pubblico mediante avviso da affiggere all'albo del Comune e da inserire nel Foglio annunci legali della Provincia, nonche' mediante manifesti.

Entro venti giorni dalla data di inserzione nel Foglio annunci legali, gli interessati possono presentare al Comune le proprie opposizioni.

Nello stesso termine stabilito per il deposito nella segreteria comunale, il sindaco comunica il piano anche alle competenti Amministrazioni centrali dello Stato, ove esso riguardi terreni sui quali esistano vincoli paesistici, artistici o militari o che siano in uso di dette Amministrazioni.

Le Amministrazioni predette devono trasmettere al Comune le loro eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.

Art. 7.

Decorso il periodo per le opposizioni e osservazioni, nonche' il termine di trenta giorni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6, il sindaco, nei successivi trenta giorni, trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del Consiglio comunale sulle osservazioni ed opposizioni presentate, al provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 8.

I piani sono approvati dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale, se non comportano varianti ai piani regolatori vigenti e se non vi sono opposizioni od osservazioni da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Qualora, il piano comporti varianti al piano regolatore ovvero vi siano opposizioni od osservazioni da parte dei Ministeri di cui al comma che precede, il provveditore regionale alle opere pubbliche, riscontrata la regolarita' degli atti, li trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, al Ministero dei lavori pubblici con una relazione della sezione urbanistica regionale.

In tale caso i piani sono approvati dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Con gli stessi provvedimenti di approvazione dei piani di cui ai due commi precedenti sono decise anche le opposizioni.

Il decreto di approvazione di ciascun piano va inserito per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed e' depositato, con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito e' data notizia, a cura del sindaco, con atto notificato nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano stesso, entro venti giorni dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale.

((Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilita' ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso

pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'articolo 3 della Legge 9 giugno 1947, n. 530)).

Art. 9.

I piani approvati ai sensi del precedente articolo 8 hanno efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Per giustificati motivi l'efficacia dei piani puo', su richiesta del Comune interessato, essere prorogata, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per non oltre due anni.

L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.

La indicazione nel piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneità preveduta dall'articolo 8 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell'articolo 1.

Art. 10.

I Comuni ed i Consorzi, di cui all'articolo 1, ultimo comma, possono riservarsi l'acquisizione, anche mediante esproprio, fino ad un massimo del 50 per cento delle aree comprese nel piano, e sono autorizzati a cederne il diritto di superficie o a rivenderle, previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari, a norma, del successivo articolo 16, ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche o popolari.

Il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto o dell'indennità di esproprio, maggiorato delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti urbanistici, tenendo conto, inoltre, della destinazione e dei volumi edificabili.

Le rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la costruzione di case popolari:

- a) dallo Stato dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni;
- b) dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato e dagli Istituti autonomi per le case popolari
- c) dall'I.N.A.-Casa;
- d) dalle Società cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci;
- e) dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
- f) dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che costruiscono case popolari da assegnare in locazione o con patto di futura vendita, non aventi scopo di lucro.

Gli enti indicano al sindaco o al presidente del Consorzio le aree che intendono scegliere e l'entità delle costruzioni che sulle stesse intendono eseguire, entro il mese di novembre di ogni anno.

(3) (6) (7) (8) ((9))

AGGIORNAMENTO (3)

La L. 22 ottobre 1971, n. 865 ha disposto (con l'art. 35 comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n.

167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo."

AGGIORNAMENTO (6)

La L. 17 febbraio 1992, n. 179, nel modificare l'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 ha conseguentemente disposto (con l'art. 23, commi 2 e 3) la modifica delle disposizioni che sostituiscono il presente articolo.

AGGIORNAMENTO (7)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662, nel modificare l'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 63) la modifica delle disposizioni che sostituiscono il presente articolo.

AGGIORNAMENTO (8)

La L. 30 aprile 1999, n. 136, nel modificare l'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, commi 3, 4 e 5) la modifica delle disposizioni che sostituiscono il presente articolo.

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 nel modificare l'art. 7, comma 4 della L. 30 aprile 1999, n.136 che a sua volta ha modificato l'art. 35, comma 11 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 ha conseguentemente disposto (con l'art. 39, comma 14-quinquies) la modifica delle disposizioni che sostituiscono il presente articolo.

Art. 11.

((I piani nonche' i loro aggiornamenti di cui al precedente articolo 31 hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:

a) l'estensione delle, aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;

b) la individuazione delle aree da cedere in proprieta' e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;

c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;

d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).

I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimita'.

In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del precedente secondo comma la utilizzazione delle aree puo' avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione e' vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione)).

Art. 12.

((IL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)) ((10))

AGGIORNAMENTO (10)

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della conferma dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della conferma dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della conferma dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della conferma dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

Art. 13.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1971, N.865))

Art. 14.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1971, N.865))

Art. 15.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1971, N.865))

Art. 16.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1971, N.865))

Art. 17.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1971, N.865))

Art. 18.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1971, N.865))

Art. 19.

I Comuni sono obbligati a provvedere, con priorit a rispetto ad altre zone, alla sistemazione della rete viabile, alla dotazione dei necessari servizi igienici e all'allacciamento alla rete dei pubblici servizi delle zone incluse nei piani, **((utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie))**.

Art. 20.

Salve le agevolazioni tributarie consentite dalle vigenti disposizioni, gli atti di acquisto o di espropriazione di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge sono sottoposti a registrazione a tassa fissa e le imposte ipotecarie sono ridotte al quarto.

Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.

Qualora le aree acquistate o espropriate non possano, per qualsiasi ragione, essere utilizzate dagli enti per i fini della presente legge o siano lasciate senza uso per un periodo di cinque anni dall'acquisto, si incorre nella decadenza dai benefici fiscali previsti dal presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI - SULLO - TAVIANI -

BOSCO - LA MALFA - TRABUCCHI -
TREMELLONI - ANDREOTTI -
RUMOR - BERTINELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

LEGGE 18 aprile 1962, n. 167

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare. (GU n.111 del 30-4-1962)

Data Pubblicazione	Aggiornamenti all'atto
17/04/1965	La Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile 1965, n. 22 (in G.U. 17/04/1965 n. 98) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 comma 2.
17/04/1965	La Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile 1965, n. 22 (in G.U. 17/04/1965 n. 98) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 comma 1.
31/07/1965	La LEGGE 21 luglio 1965, n. 904 (in G.U. 31/07/1965, n.190) ha disposto (con l'art. 1) la modifica dell'art. 12.
31/07/1965	La LEGGE 21 luglio 1965, n. 904 (in G.U. 31/07/1965, n.190) ha disposto (con l'art. 2) la modifica dell'art. 16, comma 1.
31/07/1965	La LEGGE 21 luglio 1965, n. 904 (in G.U. 31/07/1965, n.190) ha disposto (con l'art. 3) l'introduzione di 3 commi all'art. 16.
31/07/1965	La LEGGE 21 luglio 1965, n. 904 (in G.U. 31/07/1965, n.190) ha disposto (con l'art. 4) la modifica dell'art. 17, comma 6.
31/07/1965	La LEGGE 21 luglio 1965, n. 904 (in G.U. 31/07/1965, n.190) ha disposto (con l'art. 5) la modifica dell'art. 18, ultimo comma.
30/10/1971	La LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (in G.U. 30/10/1971, n.276) ha disposto (con l'art. 28) la modifica dell'art. 1, ultimo comma.
30/10/1971	La LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (in G.U. 30/10/1971, n.276) ha disposto (con l'art. 29) la modifica dell'art. 3, comma 1.
30/10/1971	La LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (in G.U. 30/10/1971, n.276) ha disposto (con l'art. 32) la modifica dell'art. 3, comma 3.
30/10/1971	La LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (in G.U. 30/10/1971, n.276) ha disposto (con l'art. 33) la modifica dell'art. 3, ultimo comma.
30/10/1971	La LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (in G.U. 30/10/1971, n.276) ha disposto (con l'art. 34) l'introduzione di un comma all'art. 8.
30/10/1971	La LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (in G.U. 30/10/1971, n.276) ha disposto (con l'art. 35) la modifica dell'art. 10.
30/10/1971	La LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (in G.U. 30/10/1971, n.276) ha disposto (con l'art. 38) la modifica dell'art. 11.
30/10/1971	La LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (in G.U. 30/10/1971, n.276) ha disposto (con l'art. 39) l'abrogazione dell'art. 12.
30/10/1971	La LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (in G.U. 30/10/1971, n.276) ha disposto (con l'art. 39) l'abrogazione dell'art. 13.

Data Pubblicazione	Aggiornamenti all'atto
30/10/1971	La LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (in G.U. 30/10/1971, n.276) ha disposto (con l'art. 39) l'abrogazione dell'art. 14.
30/10/1971	La LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (in G.U. 30/10/1971, n.276) ha disposto (con l'art. 39) l'abrogazione dell'art. 15.
30/10/1971	La LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (in G.U. 30/10/1971, n.276) ha disposto (con l'art. 39) l'abrogazione dell'art. 16.
30/10/1971	La LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (in G.U. 30/10/1971, n.276) ha disposto (con l'art. 39) l'abrogazione dell'art. 17.
30/10/1971	La LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (in G.U. 30/10/1971, n.276) ha disposto (con l'art. 39) l'abrogazione dell'art. 18.
30/10/1971	La LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (in G.U. 30/10/1971, n.276) ha disposto (con l'art. 40) la modifica dell'art. 19.
02/05/1974	Il DECRETO-LEGGE 2 maggio 1974, n. 115 (in G.U. 02/05/1974, n.113) , convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1974, n. 247 (in G.U. 01/07/1974, n. 170), nel modificare l'art. 38 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 (in G.U. 30/10/1971 n. 276) ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 11
29/01/1977	La LEGGE 28 gennaio 1977, n. 10 (in G.U. 29/01/1977, n.27) ha disposto (con l'art. 2, comma 3) la modifica dell'art. 3, comma 1.
29/02/1992	La LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 (in SO n.45, relativo alla G.U. 29/02/1992, n.50) nel disporre l'abrogazione dell'art. 35, commi 15, 16, 17, 18 e 19 e l'introduzione di un comma infine all'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 (in G.U. 30/10/1971 n. 276) ha conseguentemente disposto (con l'art. 23, commi 3 e 4) la modifica dell'art. 10.
28/12/1996	La LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662 (in SO n.233, relativo alla G.U. 28/12/1996, n.303) nel disporre (con l'art. 3, comma 63, lettera a)) la modifica dell'art. 35, comma 8; (con l'art. 3, comma 63, lettera b)) la modifica dell'art. 35, comma 10; (con l'art. 3, comma 63, lettera c)) la modifica dell'art. 35, comma 11; (con l'art. 3, comma 63, lettera d)) la modifica dell'art. 35, comma 12; (con l'art. 3, comma 63, lettera e)) la modifica dell'art. 35, comma 13 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 (in G.U. 30/10/1971 n. 276) ha conseguentemente disposto la modifica dell'art. 10 .
18/05/1999	La LEGGE 30 aprile 1999, n. 136 (in SO n.97, relativo alla G.U. 18/05/1999, n.114) , nel modificare (con l'art. 7, comma 3) l'art. 35, comma 10; (con l'art. 7, comma 4) l'art. 35, comma 11; (con l'art. 7, comma 5) l'art. 35, comma 12 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 (in G.U. del 30/10/1971 n. 276) ha conseguentemente disposto la modifica dell'art. 10
16/08/2001	Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327 (in SO n.211, relativo alla G.U. 16/08/2001, n.189) ha confermato (con l'art. 58 comma 1, numero 87)) l'abrogazione dell'art. 12.
26/11/2001	Il DECRETO-LEGGE 23 novembre 2001, n. 411 (in G.U. 26/11/2001, n.275) , convertito con modificazioni dalla L.31 dicembre 2001, n. 463 (in G.U. 9/1/2002, n. 7) nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 (in S.O. n. 211 relativo alla G.U. 16/08/2001, n. 189) ha conseguentemente disposto (con l'art. 5) la modifica dell'art. 12.
21/06/2002	Il DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 122 (in G.U. 21/06/2002, n.144) , convertito con L. 1 agosto 2002, n. 185 (in G.U. 19/8/2002, n. 193), nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (in S.O. n. 211 relativo alla G.U. 16/08/2001, n. 189), ha conseguentemente disposto (con l'art. 3) la modifica dell'art. 12.

Data
Pubblicazione

Aggiornamenti all'atto

-
- 03/08/2002 **La LEGGE 1 agosto 2002, n. 166 (in SO n.158, relativo alla G.U. 03/08/2002, n.181)** nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (in S.O. n. 211 relativo alla G.U. 16/08/2001, n. 189), ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la modifica dell'art. 12.
-
- 22/01/2003 **II DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2002, n. 302 (in G.U. 22/01/2003, n.17)** , nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 (in S.O. n. 211 relativo alla G.U. 16/08/2001, n. 189) ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) la modifica dell'art. 12.
-
- 02/10/2003 **II DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269 (in SO n.157, relativo alla G.U. 02/10/2003, n.229)** , convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 (in S.O. n. 181/L, relativo alla G.U. 25/11/2003, n. 274), nel modificare l'art. 7, comma 4 della L. 30 aprile 1999, n.136 (in S.O. n. 97 relativo alla G.U. 18/5/1999, n. 114) che a sua volta ha modificato l'art. 35, comma 11 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 (in G.U. del 30/10/1971 n. 276) ha conseguentemente disposto(con l'art. 39, comma 14-quinquies) la modifica dell'art. 10
-